



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Ufficio Gestione del Personale

OGGETTO: *Tirocini formativi ex art. 73 D.L. 69/2013 nel periodo di sospensione.*

Considerato che è possibile garantire la continuità delle attività formative, potendo essere impartite dai magistrati formatori, anche da remoto, tutte le direttive necessarie allo studio dei casi e alla predisposizione di bozze dei provvedimenti che essi dovessero depositare in questo periodo;

in modifica del decreto, di pari oggetto, datato 13 marzo u.s., che ad ogni buon fine si allega;

si dispone

che i tirocinanti che svolgono attività formativa, di cui alla citata disposizione, presso questa Procura Generale, prestino la propria attività in presenza per due giorni a settimana con decorrenza dal 25 maggio p.v., sino a nuove disposizioni.

Si comunichi al sig. Avvocato Generale, a tutti i magistrati formatori, al Dirigente Amministrativo, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e a tutti i tirocinanti ex art. 73 D.L. 69/2013.

20 MAG. 2020

Il Procuratore Generale
Luigi Riello



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Ufficio Gestione Personale

OGGETTO: Tirocini formativi ex art. 73 D.L. 69/2013 nel periodo di sospensione previsto dal DL 11/2020.

Vista la delibera del CSM nella seduta dell' 11/3/2020 (pratica 186/VV/2020) comunicata con nota P 4511/2020;

considerato che la suddetta delibera prescrive che i dirigenti consentano l'espletamento dei tirocini ex art. 73 D.L. 69/2013 nel periodo di sospensione imposto dall'art. 1 del DL 11/2020, possibilmente con modalità da remoto o, comunque, ove ciò non sia possibile, favoriscano il recupero delle ore di tirocinio in un momento successivo alla piena ripresa dell'attività;

considerato che sia possibile in ogni caso garantire la continuità delle attività formative, potendo essere impartite dai magistrati formatori, anche da remoto, tutte le direttive necessarie allo studio dei casi e alla predisposizione di bozze dei provvedimenti che essi dovessero depositare in questo periodo di sospensione,

si dispone

che i tirocinanti ex art. 73 D.L. 69/2013, nel periodo di sospensione previsto dal DL 11/2020 e, comunque, fino alla cessazione delle misure di contenimento stabilite in esecuzione del medesimo decreto legge, continueranno la propria attività formativa mediante modalità da remoto, secondo le direttive impartite da ciascun magistrato assegnatario.

Si comunichi al sig. Avvocato Generale, a tutti i magistrati formatori, al Dirigente Amministrativo, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e a tutti i tirocinanti ex art. 73 D.L. 69/2013.

Napoli, 13/3/2020

IL PROCURATORE GENERALE

Luigi Riello

